



FERROTRAMVIARIA SPA



CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia

TRA

La Società Ferrotramviaria S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Giovanni Winckelmann, n. 12 – 00162 Roma (codice fiscale 00431220581/P. IVA 00890311004), qui rappresentata dall'Ing. Massimo Nitti nella sua qualità di Direttore Generale Trasporto nonché procuratore speciale;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'Ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 *"Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio"* e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- Ferrotramviaria S.p.A. è il gestore dell'infrastruttura della ferrovia Bari - Barletta e diramazioni ai sensi ed agli effetti dell'art. 3, comma 1 lett. b), D.Lgs. 112/2015, in virtù del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Puglia rep. n. 010999 del 17/12/2009, prorogato da ultimo con atto rep. n. 024450 del 30/05/2022 e, in quanto tale, al contempo, è Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non già in concessione a Ferrovie dello Stato;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 13/12/2021 ha disposto di *"... individuare, nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione di investimenti [...] dallo schema di decreto PNRR e dalla nuova programmazione settennale dei fondi europei in itinere (2021_2027), gli attuali gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale [...], in qualità di concessionari, "Soggetti Attuatori", ciascuno per quanto di competenza"*;
- l'art. 2, comma 3, lettera t), della succitata legge regionale n. 41/2017, attribuisce all'ASSET il compito di fornire il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi, nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per



FERROTRAMVIARIA SPA



ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;

- la Società Ferrotramviaria S.p.A., in quanto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Bari-Barletta e diramazioni, rientra, quindi, fra i possibili destinatari dell'attività di supporto di ASSET, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera t), della sopra citata legge regionale n. 41/2017;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che:

- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- la Società Ferrotramviaria S.p.A. è interessata ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi di cui è soggetto attuatore in quanto gestore della ferrovia Bari-Barletta e diramazioni, attività che richiedono l'accredito del soggetto verificatore ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per questo intende promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;



FERROTRAMVIARIA SPA



- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra la Società Ferrotramviaria S.p.A. e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire alla Società Ferrotramviaria S.p.A. la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con la Società Ferrotramviaria S.p.A. e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. La Società Ferrotramviaria S.p.A. provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione dei ristori delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, finalizzata a garantire che i servizi pubblici e di interesse pubblico che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune.

Art. 2 Compiti e responsabilità

1. Con la presente Convenzione la Società Ferrotramviaria S.p.A. ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche in quanto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Bari-Barletta e diramazioni come indicato in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne l'attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.
2. Resta inteso tra le Parti che, in alternativa al supporto tecnico di ASSET di cui al precedente 1° comma, per tutta la durata della presente convenzione ai sensi del successivo art. 7, Ferrotramviaria S.p.A. ha la piena facoltà di affidare servizi di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari mediante esperimento di procedure di evidenza pubblica disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e/o dalle altre norme vigenti in materia di contratti pubblici, atteso che l'affidamento di cui al citato 1° comma non ha carattere di esclusività a favore di ASSET.

Art. 3 Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento sia per la Società Ferrotramviaria S.p.A. sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per la Società Ferrotramviaria S.p.A. sarà l'Ing. Pio Fabietti, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 4 Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro da parte di Ferrotramviaria delle spese sostenute da ASSET, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.
2. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.
3. Le Parti convengono che ASSET dovrà informare la Società Ferrotramviaria S.p.A. di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le Parti

1. L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte della Società Ferrotramviaria S.p.A. nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere alla Società Ferrotramviaria S.p.A. una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.
2. La Società Ferrotramviaria S.p.A. provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
3. A fronte dell'affidamento ad ASSET dell'attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2 comma 2, Ferrotramviaria S.p.A. si impegna a:
 - a) mettere a disposizione di ASSET tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività specifiche oggetto della presente Convenzione, che saranno richieste;
 - b) supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.
4. A fronte dell'affidamento ad ASSET dell'attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ASSET si impegna, qualora richiesto, a:
 - a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalla Società Ferrotramviaria S.p.A. figure professionali che siano loro di supporto, le quali restano alle dirette dipendenze e sotto il

potere di indirizzo, coordinamento e di controllo di ASSET, senza alcuna subordinazione nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. Riguardo il personale messo a disposizione per l'attività di supporto, resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente all'osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;

- b) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri.
5. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o commissionando all'esterno, in proprio nome e conto, l'espletamento dell'attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate ad ASSET dalla Società Ferrotramviaria S.p.A.
 6. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.
 7. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.
 8. Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente convenzione; al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
 9. I risultati e documenti che risultati ottenuti e/o prodotti nell'ambito delle finalità contrattuali saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza della Società Ferrotramviaria S.p.A. ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
2. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per la Società Ferrotramviaria S.p.A., oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste della Società Ferrotramviaria S.p.A., secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
2. La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
3. È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
4. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi senza diritto di indennizzo alcuno.

Art. 8 – Controversie


1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti e le parti eleggono in Bari il Foro competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.



FERROTRAMVIARIA SPA



3. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- per la Società Ferrotramviaria S.p.A.: legaleferrotramviaria@legalmail.it
 - per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione, che consta di n. 7 (sette) pagine, viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Società Ferrotramviaria S.p.A., o suo delegato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Il Rappresentante Legale della Società
Ferrotramviaria S.p.A.
(Ing. Massimo Nitti)

Il Direttore Generale dell'ASSET
(Ing. Raffaele Sannicandro)

Firmato digitalmente da

MASSIMO NITTI

CN = NITTI MASSIMO
SerialNumber =
TINIT-NTTMSM53D04A662R
C = IT
Data e ora della firma:
01/08/2022 15:54:50

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 01-08-2022 18:32:02
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

